

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1969.

Prezzi di acquisto delle pere per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1400, adottato dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 21 luglio 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pere per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 1456, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 26 luglio 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 1400/69 del consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

#### Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Agosto L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Novembre L. 4.200 per quintale netto imballaggio escluso;

Dicembre L. 4.300 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle pere di varietà « Williams », categoria di qualità 1<sup>a</sup>, calibro mm. 60 ed oltre, ed alla varietà « Passacrassana », categoria di qualità 1<sup>a</sup>, calibro mm. 70 ed oltre, presentati in imballaggio.

#### Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea, n. 1456/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di inter-

vento, per tipo, per categoria di qualità, calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 27 agosto 1969

*Il Ministro: SEDATI*

(8107)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1969.

Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione provinciale di Trieste.

#### Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1969, n. 132, è stato sciolto il consiglio provinciale di Trieste ed è stata nominata una commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dell'ente.

Ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si dovrebbe procedere alla ricostituzione degli organi elettivi entro tre mesi, e cioè entro il 31 agosto 1969, terzo mese dallo insediamento della commissione straordinaria avvenuto il 31 maggio u. s.

Tenuta presente la facoltà del prefetto di prorogare il suddetto termine sino a sei mesi anche solo per ragioni di ordine amministrativo, sembra che, nella fattispecie, sussistano motivi di evidente opportunità per la concessione della proroga, al fine di far coincidere le elezioni del nuovo consiglio provinciale con quelle dei consigli dei comuni minori della provincia di Trieste. Tali elezioni, come noto, dovranno avere luogo nel novembre p. v. per normale scadenza del periodo di permanenza in carica degli amministratori comunali.

Si propone, pertanto, che venga adottato, per i motivi sopra elencati, il decreto di proroga previsto dal combinato disposto del citato art. 323 e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328.

Trieste, addì 26 agosto 1969

*Il Vice prefetto*

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 stesso mese n. 132, con il quale è stato sciolto il consiglio provinciale di Trieste e nominata una commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dello ente, che si è insediata il 31 maggio 1969;

Ritenuta la necessità che la elezione dei nuovi organi ordinari — e quindi la gestione provvisoria — venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e della legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del consiglio provinciale di Trieste, e quindi la gestione della commissione straordinaria nominata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, è prorogato di 3 mesi per i motivi specificati in premessa, con decorrenza dal 31 agosto p. v.

Il presidente della predetta commissione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trieste, addì 28 agosto 1969

*Il Prefetto*

(8202)